

## REGOLAMENTO

### PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Art. 1 – Oggetto** – 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale.

**Art. 2 – Il Consiglio Comunale – Organo volitivo** - 1. Il Consiglio Comunale, depositario della volontà dei cittadini di Alliste, eletto mediante suffragio popolare diretto, è l'organo destinato ad assumere il potere sovrano popolare ed a dare indirizzo ed impulso agli altri organi comunali.

2. Il Consiglio, quale organo d'indirizzo e controllo politico-amministrativo, ha le attribuzioni generali previste dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e, comunque, tutte quelle altre ad esso conferite dallo stesso D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

**Art. 3 – Composizione** – 1. Il Consiglio Comunale di Alliste è composto da 12 membri, oltre al Sindaco, eletti con il sistema maggioritario, contestualmente all'elezione del Sindaco, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 267/2000.

**Art. 4 – Consigliere anziano** – 1. E' considerato anziano il Consigliere che ha ottenuto nelle elezioni la maggior cifra individuale, ai sensi dell'art. 73, co. 5 del TUEL, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

**Art. 5 - Durata in carica dei Consiglieri** - 1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, preventivamente previsti dalla legge o ritenuti tali dal Consiglio Comunale.

**Art. 6 – Sessioni del Consiglio** - 1. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione delle linee programmatiche di mandato ex art. 10, co. 2 dello Statuto e per deliberare, nell'ordine, il conto consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce, altresì, in sessione straordinaria o d'urgenza ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

**Art. 7 - Convocazione** - 1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purchè di competenza del Consesso. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

2. La convocazione è fatta mediante avviso da far pervenire a ciascun componente del Consiglio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale che il Consigliere provvederà a comunicare in forma scritta presso l'Ufficio Segreteria dell'Ente.

Il corretto invio della convocazione risulta dal messaggio della ricevuta di consegna da parte del servizio di posta certificata utilizzato. Il messaggio di convocazione inviato e le relative ricevute di accettazione e consegna sono conservate a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. La comunicazione effettuata via PEC è valida per ogni altro tipo di avviso e/o comunicazione afferenti alla carica.

4. La convocazione può essere fatta, altresì, - per esempio in caso di impossibilità di utilizzo della PEC per causa di forza maggiore - con avvisi scritti notificati dal messo comunale, che ne deve rilasciare apposita attestazione, presso il domicilio dichiarato o eletto di ciascuno Consigliere. Se il Consigliere ha la residenza in altro Comune deve eleggere il domicilio nel Comune di Alliste.

5. La notifica deve avvenire cinque giorni liberi prima di quello fissato per le sessioni ordinarie; tre giorni liberi prima di quello fissato per le sessioni straordinarie e almeno ventiquattr'ore prima della seduta per le convocazioni d'urgenza.

6. L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) ad iniziativa di chi è convocato il Consiglio;
- b) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;
- c) se trattasi di sessione ordinaria, straordinaria o d'urgenza;
- d) se trattasi di prima o di seconda convocazione;
- e) l'elenco degli argomenti da trattare;
- f) la data e la firma del Presidente del Consiglio o di chi ne fa le veci.

7. L'avviso di prima convocazione può contenere anche il giorno della seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza ex art. 10, co. 8 dello Statuto.

9. Dovendosi aggiungere, all'ordine del giorno già diramato, nuovi argomenti, occorre darne avviso ai singoli Consiglieri almeno ventiquattr'ore prima dell'adunanza. Il Consiglio, però, potrà rimandare al giorno successivo ogni deliberazione sugli argomenti "aggiunti" all'ordine del giorno, purchè non urgenti.

10. Nel caso il Consiglio non riesca ad esaurire in una sola seduta l'ordine del giorno e deliberi di rinviare ad altro giorno la trattazione degli affari rimasti in sospeso, occorre inviare l'avviso della nuova seduta ai Consiglieri non intervenuti alla prima.

11. La seduta resta valida ancorchè la durata si protragga oltre la mezzanotte del giorno di convocazione.

12. L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia, l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

13. Copia dell'ordine del giorno di ogni seduta consiliare deve essere pubblicata all'albo pretorio e deve essere adeguatamente pubblicizzato con pubblica affissione di manifesti e/o mediante inserzione sui mezzi di informazione locali, in modo tale da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini. Altra copia deve essere trasmessa al Prefetto, il quale può intervenire alle sedute, senza diritto di voto, personalmente o a mezzo di rappresentante e ai Revisori dei conti i quali, pure, hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio per collaborare nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo.

**Art. 8 – Deposito degli atti** – 1. Gli atti relativi agli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio, unitamente alla proposta di deliberazione, debbono essere depositati nella sala consiliare o negli uffici segreteria/protocollo del Comune o presso il Comando di Polizia Locale e messi a disposizione dei Consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza ex art. 10, co. 8 dello Statuto.

2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ex art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000. Qualora il Consiglio non intenda conformarsi ai predetti pareri, deve darne apposita motivazione nel testo della deliberazione.

**Art. 9 – Sede delle adunanze del Consiglio** – 1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma presso la sede comunale, in apposita sala.

2. Per esigenze eccezionali dovute all'inagibilità o all'indisponibilità della sede oppure ad altre cause motivate, il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o dietro richiesta di un quinto dei Consiglieri, può disporre la convocazione in luogo diverso dalla sede comunale.

3. In questo caso deve essere dato avviso ai cittadini con manifesti da affiggere nei principali luoghi pubblici e/o mediante inserzione sui mezzi di informazione locali almeno ventiquattr'ore prima.

**Art. 10 – Prima adunanza del Consiglio** – 1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, co. 10, dello Statuto.

2. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto fino all'elezione del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio eletto prende immediatamente posto alla presidenza e presiede l'assemblea per la trattazione degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. In tale adunanza il Consiglio provvede, prima di ogni altra questione :

- a) all'esame delle condizioni di eleggibilità ed alla convalida degli eletti ai sensi dell'art. 41, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000;
- b) alla surrogazione dei candidati ineleggibili o che, eventualmente, abbiano optato per altro Consiglio Comunale;
- c) al giuramento del Sindaco ex art. 50, co. 11, del D.Lgs. n. 267/2000;
- d) all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, co. 1 dello Statuto;
- e) alla comunicazione del Sindaco circa la nomina dei componenti della Giunta e del Vice-Sindaco ex art. 46, co. 2 D.Lgs. n. 267/2000;
- f) all'elezione della commissione elettorale comunale ex art. 41, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000;

**Art. 11 – Procedura per la convalida degli eletti** – 1. Dichiarata aperta la seduta, il Sindaco neoeletto relaziona sull'argomento e, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, invita il Consiglio ad esaminare le condizioni degli eletti ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, a dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali non sussistono le condizioni e a provvedere alle sostituzioni a norma dello stesso decreto legislativo.

2. Alla discussione ed alla votazione degli argomenti riguardanti l'ineleggibilità o l'incompatibilità dei neo eletti possono prendere parte anche coloro la cui eleggibilità od incompatibilità sia contestata.

3. In caso di dimissioni di un Consigliere neo-eletto, presentate prima della convalida, il Consigliere viene prima convalidato e quindi sostituito ai sensi del comma 1.

**Art. 12 – Presidenza del Consiglio** – 1. Il Consiglio è convocato, presieduto e diretto dal Presidente del Consiglio al quale sono attribuiti altresì i poteri di direzione di ogni altra attività del Consiglio.

2. Il Consiglio Comunale neoeletto, nella prima seduta dopo le elezioni, subito dopo il giuramento del Sindaco, elegge il Presidente del Consiglio scegliendolo tra i suoi membri.

3. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale è convocato e presieduto ex art. 39 co. 1 D.Lgs 267/2000 dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'art. 40 del D.Lgs 267/2000.

4. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Consiglio, nella prima adunanza utile successiva, il Consiglio provvede, su convocazione del Consigliere anziano, all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio.

**Art. 13 – Elezione del Presidente del Consiglio** – 1. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio Comunale immediatamente dopo il giuramento del Sindaco.

2. L'elezione è effettuata a scrutinio segreto. È eletto Presidente il Consigliere che ha ottenuto, in prima convocazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta e precisamente della metà più uno dei componenti il Consiglio Comunale; in seconda convocazione, il Consigliere che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Qualora dopo la prima votazione nessun Consigliere ha ottenuto tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è proclamato Presidente del Consiglio quello che ha ottenuto la maggioranza di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

4. Il Presidente del Consiglio eletto prende immediatamente posto alla presidenza e presiede l'assemblea.

**Art. 14 – Ufficio di Presidenza del Consiglio** – 1. È istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, composto dal Presidente e dal Consigliere anziano.

2. Il Segretario generale indicherà il dipendente direttamente responsabile dell'ufficio e provvederà alla sua rimozione e/o sostituzione.

**Art. 15 – Nomina della Giunta. Comunicazione del Sindaco e presa d'atto** – 1. Nella prima seduta successiva all'elezione, dopo la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente del Consiglio, il Sindaco effettua la comunicazione relativa alla nomina di n. 4 (quattro) Assessori componenti la Giunta Comunale, tra i quali un Vicesindaco per l'esercizio delle funzioni vicarie previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto.

2. Il Sindaco dà atto al Consiglio che gli eventuali Assessori nominati al di fuori dei componenti del Consiglio stesso sono in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ed hanno tutti reso con lui la dichiarazione dell'insussistenza degli impedimenti previsti dalla legge.

**Art. 16 – Elezione della Commissione Elettorale Comunale** – 1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale ai sensi dell'art. 41, co. 2 D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 e s.s. del D.P.R. n. 223 del 1967.

2. La commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

3. La Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre componenti supplenti.

4. Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun Consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e, dopo lo scrutinio, sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

5. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

6. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati dalla legge al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.

7. Con votazione separata e con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 si procede alla elezione dei membri supplenti.

**Art. 17 – Indirizzi di Governo - Esame ed approvazione** – 1. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la giunta che si esprime con deliberazione di presa d'atto delle linee programmatiche, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, dando lettura del relativo documento programmatico.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il documento viene messo in discussione ed è approvato dal Consiglio con voto palese a maggioranza semplice.

4. L'eventuale voto contrario del Consiglio sulla proposta del Sindaco non produce l'effetto della sfiducia e non provoca le sue dimissioni.

5. Con cadenza almeno annuale il Consiglio partecipa alla verifica ed all'adeguamento delle linee programmatiche.

**Art. 18 – Gruppi consiliari** – 1. Entro i primi dieci giorni dalla convalida degli eletti, i Consiglieri comunali devono comunicare al Presidente del Consiglio, per iscritto, il gruppo consiliare al quale aderiscono.

2. Entro lo stesso termine di dieci giorni, ogni gruppo consiliare dovrà eleggere un capogruppo e comunicare il relativo nome al Presidente del Consiglio.

3. Per la costituzione di un gruppo consiliare è sufficiente l'adesione anche di un solo Consigliere comunale.

4. E' consentita la costituzione di un gruppo misto.

5. A ciascun gruppo consiliare è assicurato nella sede comunale, ove esiste la disponibilità di locali, un ufficio attrezzato, possibilmente anche dotato di personale del Comune.

**Art. 19 – Conferenza dei Capigruppo** – 1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo obbligatorio del Presidente del Consiglio che concorre a definire la programmazione e a stabilire quant'altro risultati utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio Comunale che la convoca e la presiede e dai Capigruppo dei gruppi consiliari costituiti a norma dell'articolo precedente. Ad essa partecipa di diritto il Sindaco, che può delegare un Assessore. Possono, altresì, partecipare, qualora invitati dal Presidente, i componenti della Giunta ed i Dirigenti competenti per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Oltre che su iniziativa del Presidente la Conferenza può essere convocata su richiesta scritta e motivata del Sindaco o di almeno tre Capigruppo. In tal caso la riunione ha luogo entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche.

5. Le riunioni di norma sono convocate con almeno ventiquattro ore di anticipo rispetto al giorno previsto per la riunione del Consiglio Comunale. In casi di particolare urgenza il Presidente del Consiglio Comunale può convocare, con breve anticipo, la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio Comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.

6. Le sedute della Conferenza sono valide se è presente un numero di capigruppo che rappresenti almeno la metà dei Consiglieri in carica, escluso il Sindaco.

7. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma del resoconto sommario, normalmente a cura di un funzionario designato dal Dirigente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

10. Le riunioni della Conferenza dei capigruppo non danno diritto al gettone di presenza.

**Art. 20 - Sedute del Consiglio** - 1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo il caso in cui si tratti di questioni concernenti persone. Le stesse potranno svolgersi anche in diretta streaming secondo le modalità previste da apposito regolamento.

2. La seduta può essere tenuta segretamente per un determinato argomento per deliberazione della maggioranza indicante in succinto le ragioni.

**Art. 21 - Validità delle sedute di prima convocazione** – 1. Le sedute consiliari sono valide quando sono presenti almeno 7 componenti del Consiglio Comunale, compreso il Sindaco. Se tale numero non è raggiunto entro un'ora da quella fissata, la seduta è dichiarata deserta e viene redatto apposito verbale.

**2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:**

a) i Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;

b) i Consiglieri che si allontanano dalla sala della riunione prima del voto.

3. Ogni Consigliere, che entra in sala dopo fatto l'appello o che si allontana prima del termine della seduta, deve darne avviso al Segretario per l'annotazione.

**Art. 22 – Validità delle sedute di seconda convocazione** – 1. La seduta di seconda convocazione si ha quando la prima sia stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale o quando sia venuto meno il numero legale nel corso della seduta di prima convocazione.

2. Sia nel corso della seduta di prima convocazione e sia nel corso di quella di seconda convocazione, l'accertamento della presenza del numero legale deve essere espressamente richiesto da uno o più Consiglieri.

3. Prima di dichiarare deserta una seduta in corso perché mancante del numero legale, ne è disposta una temporanea sospensione di almeno 15 minuti trascorsi i quali senza che si sia raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta.

4. La seduta di seconda convocazione deve tenersi entro 8 giorni da quella di prima convocazione dichiarata deserta.

5. Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri (4/quattro) assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco ex art. 38, co. 2 D.Lgs. 267/2000.

6. L'avviso di seconda convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno ventiquattr'ore prima dell'inizio della seduta; se però nell'avviso di convocazione del Consiglio fosse stato indicato anche il giorno della eventuale seconda convocazione, l'avviso di quest'ultima è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione.

7. Nella seduta di seconda convocazione saranno trattati soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione.

8. Non possono essere deliberati, col *quorum* stabilito per le sedute di seconda convocazione, gli argomenti per i quali è richiesto l'intervento di un determinato numero di Consiglieri stabilito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

9. Ogni Consigliere, che entra in sala dopo fatto l'appello o che si allontana prima del termine della seduta, deve darne avviso al Segretario per l'annotazione.

**Art. 23 - Esposizione delle bandiere** - 1. Durante il corso delle sedute consiliari saranno esposte all'esterno del Palazzo Comunale la bandiera nazionale e quella del Comune, la prima a destra della seconda.

**Art. 24 - Pubblicità delle sedute** - 1. Il pubblico può assistere alle sedute consiliari che non siano segrete, restando in silenzio, mantenendo contegno riguardoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

2. Qualora il pubblico non osservi la dovuta disciplina, il Presidente del Consiglio può disporre l'allontanamento dei soggetti turbolenti anche a mezzo della forza pubblica.

3. Qualora non sia possibile distinguere i responsabili del disordine, il Presidente può ordinare lo sgombero della sala e la prosecuzione della riunione del Consiglio senza la presenza del pubblico o permettere di assistere soltanto a singole persone e alla stampa.

4. In caso di scioglimento dell'adunanza per motivi di ordine pubblico, il Consiglio si intende convocato automaticamente per il giorno successivo non festivo per la continuazione della seduta, tranne che non abbia deliberato diversamente.

**Art. 25 - Disciplina delle sedute** - 1. Il Presidente del Consiglio assicura lo svolgimento ordinato delle sedute del Consiglio; concedendo ai Consiglieri facoltà di parlare secondo l'ordine della richiesta; dirigendo e moderando la discussione; togliendo la parola all'oratore che trascenda nei discorsi, provochi o faccia dell'ostruzionismo; richiamando i Consiglieri che discutono o interloquiscono senza aver chiesto ed ottenuto la parola o che interrompono i colleghi che stanno parlando; impedendo ogni intemperanza sia da parte del pubblico che da parte dei Consiglieri.

2. Qualora un Consigliere assuma comportamenti tali da turbare l'ordine della seduta o la libertà delle discussioni ovvero pronunzia parole ingiuriose, sconvenienti o comunque offensive, il Presidente del Consiglio lo invita formalmente a modificare atteggiamento. Se il Consigliere richiamato persiste nella trasgressione, il Presidente del Consiglio gli toglie la parola.

3. Se ancora il Consigliere continua a trasgredire il richiamo, il Presidente del Consiglio può sciogliere la seduta.

**Art. 26 - Svolgimento delle sedute** - 1. Non oltre l'ora di tolleranza di cui al precedente art. 21, il Presidente del Consiglio invita il Segretario Comunale a fare l'appello dei Consiglieri.

2. Accertata l'esistenza del numero legale così come stabilito dall'art. 21, co. 1, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.

3. Il Presidente del Consiglio dà inizio alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, seguendo la loro progressione.

4. E', tuttavia, facoltà del Consiglio decidere, ove ricorrano ragioni di opportunità, la variazione di tale progressione, dietro richiesta del Sindaco o di un Consigliere.

5. La modifica dell'ordine della trattazione degli argomenti e il ritiro di uno o più punti iscritti all'ordine del giorno può avvenire senza votazione se nessuno dei Consiglieri si opponga; diversamente decide il Consiglio, a maggioranza di voti, dopo l'intervento di un Consigliere favorevole e di un Consigliere sfavorevole alla proposta.

6. Nessun affare può essere sottoposto alla discussione e alla deliberazione del Consiglio se non risulta iscritto all'ordine del giorno.

**Art. 27 - Ordine della discussione** - 1. La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:

- discussione generale;

- discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto con l'eventuale presentazione di emendamenti o di aggiunte;

- votazione complessiva sull'oggetto o su mozioni ed ordini del giorno che fossero stati presentati.

**Art. 28 - Modalità della discussione** - 1. Su ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno relaziona il soggetto proponente illustrando la proposta di deliberazione.

2. Alla discussione prendono parte i Consiglieri dopo aver ottenuto dal Presidente del Consiglio facoltà di parlare.

3. I Consiglieri parlano dal proprio banco facendo uso del microfono e rivolgendosi all'assemblea. Nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento: prima per esprimere il proprio pensiero; la seconda per replicare; può inoltre parlare per fatto personale e per dichiarazione di voto.

5. Ogni intervento del Consigliere non può superare i 15 minuti; su argomenti di particolare importanza, il Presidente del Consiglio può consentire il superamento del limite di cui innanzi, purchè abbia informato il Consiglio prima dell'inizio della discussione.
6. Al Consigliere che eccede il limite di tempo consentito o che si discosta dall'argomento in discussione, il Presidente del Consiglio, dopo formale invito a cessare di parlare oppure ad attenersi all'argomento, può togliere la parola.
7. Nessuno, ad eccezione del Presidente del Consiglio, può interloquire quando altri hanno la parola e tantomeno interrompere l'oratore.
8. Non può essere concessa la parola nel corso delle votazioni, salvo che per richiamo al regolamento.
9. A conclusione della discussione oppure qualora nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di deliberazione nel testo depositato nei giorni precedenti nella sala del consiglio o nella segreteria comunale, con gli eventuali emendamenti presentati ed approvati nel corso della discussione.

**Art. 29 - Fatto personale** - 1. Il Consigliere può ottenere la parola per fatto personale quando si è sentito censurato nella propria condotta o accusato di fatti non veri o di opinioni non espresse.

2. In questo caso, chi chiede la parola deve sommariamente accennare in che consiste il fatto personale; il Presidente del Consiglio decide se esso sussista o meno. Se il Presidente del Consiglio non lo ravvisa, sarà interpellato il Consiglio che deciderà per alzata di mano, senza discussione.

**Art. 30 - Richiami al regolamento** - 1. E' permesso ad ogni Consigliere chiedere la parola per il richiamo al regolamento anche per il rispetto delle norme disciplinanti la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

2. In tale richiamo possono prendere la parola, oltre al proponente, un Consigliere a favore e un Consigliere contro. Entrambi possono parlare per non più di 5 minuti.

3. La votazione sul richiamo viene espressa per alzata di mano.

**Art. 31 - Questioni pregiudiziali** - 1. Se uno o più Consiglieri ritengono che un dato argomento iscritto all'ordine del giorno non debba discutersi, o che la discussione e la deliberazione debbano essere rinviate per un certo tempo, dovranno proporlo prima che sia iniziata la discussione. La stessa proposta può essere fatta nel corso della discussione purchè da almeno n. 6 componenti del Consiglio Comunale, computando anche il Sindaco.

2. La proposta di non discutere o di non proseguire la discussione su di un argomento oppure di rinviare la trattazione e la deliberazione per un certo tempo, è messa ai voti e il Consiglio vi decide a maggioranza assoluta.

**Art. 32 - Emendamenti all'oggetto della discussione** - 1. Ogni Consigliere può presentare, anche durante la discussione, emendamenti aggiuntivi o modificativi all'oggetto della discussione, previa acquisizione dei relativi pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. Gli emendamenti devono essere sottoposti a votazione prima dell'oggetto cui si riferiscono, dandone la precedenza a quelli soppressivi.

2. Gli emendamenti di cui al comma precedente possono essere ritirati da chi li ha presentati fino a che non si è deliberato sugli stessi; possono, però, essere ripresi da altro Consigliere e sostenuti a nome proprio.

3. Gli emendamenti sono messi a votazione secondo l'ordine di presentazione.

**Art. 33 - Ordini del giorno** - 1. Ogni Consigliere può presentare sugli argomenti di discussione ordini del giorno ed illustrarli.

2. Gli ordini del giorno possono essere presentati durante la discussione o a discussione conclusa.

3. Gli ordini del giorno sono letti dal Presidente del Consiglio secondo l'ordine di presentazione e sono posti a votazione prima che sia votato sulla deliberazione riguardante l'oggetto principale.

4. Qualora il proponente dell'ordine del giorno è assente al momento della discussione, l'ordine del giorno si considera abbandonato, salvo che altro Consigliere lo faccia proprio.

5. Un "ordine del giorno" può formare oggetto principale da sottoporre all'approvazione del Consiglio quando il Presidente del Consiglio lo includa nell'avviso di convocazione fra gli argomenti da trattare nella seduta.

**Art. 34 - Rifiuto del Presidente del Consiglio di accettare ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi** - 1. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di non accettare ordini del giorno, emendamenti o articoli che siano

formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, rifiutando di metterli a votazione.

2. Se il Consigliere insiste, il Presidente del Consiglio consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano a maggioranza assoluta dei votanti.

**Art. 35 - Dichiarazioni di voto** - 1. Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente del Consiglio sottopone ai voti la proposta di deliberazione.

2. Ciascun Consigliere, prima che sia dato inizio alla votazione, può chiedere di parlare per dichiarazione di voto.

3. L'intervento del Consigliere per dichiarazione di voto non può durare più di 5 minuti.

4. I capigruppo consiliari possono concordare che la dichiarazione di voto sia resa soltanto da un rappresentante per ogni gruppo.

**Art. 36 - Delle votazioni del Consiglio** - 1. Iniziata la votazione non è concessa più la parola, né il Presidente del Consiglio può intervenire sull'argomento fino alla proclamazione del risultato. Chiunque, però, può chiedere di parlare per richiami al rispetto delle norme del regolamento in ordine alle modalità e regolarità della votazione.

2. La proposta in discussione si compone di articoli o voci; il Consiglio, su richiesta anche di un Consigliere, procede alla votazione dei singoli articoli o voci.

3. E' sempre ammessa la votazione per parti.

4. Qualora si sia proceduto a votazione distintamente per articoli o voci, ovvero siano stati accolti emendamenti soppressivi o modificativi, la proposta di deliberazione in discussione viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo approvato per parti o modificato.

5. La votazione è pubblica o segreta.

6. La votazione è pubblica, e si esprime per appello nominale che è per chiamata o per alzata di mano, nei casi che non riguardano persone; è segreta quando riguarda persone o quando viene decisa dal Consiglio a maggioranza assoluta dietro richiesta del Presidente del Consiglio o di n. sei Consiglieri.

7. Quando la votazione è palese ed è espressa per alzata di mano, il Presidente del Consiglio chiede la controprova per accertare chi è contrario o chi si astiene.

8. La votazione segreta non è ammessa quando le leggi, lo statuto o i regolamenti prescrivono la votazione palese.

9. La votazione segreta si effettua per mezzo di schede da depositarsi in apposita urna. A ciascun Consigliere è distribuita una scheda o un blocchetto di schede recanti il timbro del Comune o stampate.

10. Sulla scheda il Consigliere scriverà l'espressione del voto depositandola nell'urna.

11. Lo spoglio delle schede o il conteggio dei voti favorevoli o sfavorevoli alla proposta espressi con altri sistemi è fatto dal Presidente del Consiglio con l'assistenza di due scrutatori.

**Art. 37 - Astensione dalla votazione** - 1. Ogni Consigliere ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla votazione quando l'argomento riguardi interessi propri o di propri parenti o affini fino al quarto grado.

2. L'astensione dal voto obbliga il Consigliere ad allontanarsi anche dalla sala durante la discussione.

**Art. 38 - Esito delle votazioni** - 1. Di ogni votazione sia palese sia segreta, il Presidente del Consiglio proclama il risultato e dichiara se il Consiglio ha approvato o non ha approvato la proposta.

2. Quando in una votazione siano state riscontrate delle irregolarità che possono aver inciso sul risultato della votazione, il Presidente dispone la ripetizione della votazione stessa, ammettendo a votare i soli Consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione, ove siano presenti in aula. I Consiglieri che non hanno preso parte alla prima votazione, ancorchè astenuti, non possono prendere parte alla seconda votazione.

3. Le proposte si intendono approvate quando riportano il voto favorevole dei componenti presenti nel Consiglio Comunale, salvo che la Legge o lo Statuto non richiedano una maggioranza qualificata.

4. I Consiglieri astenuti concorrono a rendere valida la seduta ma non si considerano votanti.

5. Le proposte che ottengono parità di voti non si intendono approvate. Nel corso della stessa seduta, la proposta che ha ottenuto parità di voti può essere sottoposta, per una sola volta, a nuova votazione alla quale possono prendere parte anche i Consiglieri che non avevano partecipato alla prima votazione o che si erano astenuti. Se ancora si otterrà parità di voti e si tratta di nomine di Amministratori, prevale il più anziano di età. Per i provvedimenti obbligatori non riguardanti gli amministratori, la votazione si può ripetere per più volte.

6. Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o che contengano violazioni di legge.

**Art. 39 - Registrazione delle deliberazioni** - 1. Alle deliberazioni adottate dal Consiglio è dato un numero progressivo riferito all'anno corrente.

2. Nei verbali della seduta vengono riportati gli interventi dei Consiglieri e del Sindaco, le dichiarazioni di voto e ogni altra annotazione relativa alla delibera in esame, ivi comprese le determinazioni di rinvio o di rigetto della proposta.

3. I verbali di cui al comma precedente sono firmati dal Sindaco, dal Segretario e dal Consigliere anziano.

**Art. 40 - Pubblicazione delle deliberazioni** - 1. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni.

2. L'attestazione di pubblicazione è dichiarata dal Segretario Comunale o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Segretario.

**Art. 41 - Deliberazioni d'urgenza** - 1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

**Art. 42 - Interrogazioni** - 1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni al Sindaco o a ciascun componente della Giunta Comunale per sapere se un fatto sia vero, se una certa notizia su una qualche circostanza sia già pervenuta agli interrogati o, comunque, per avere informazioni sull'attività dell'amministrazione.

2. L'interrogazione va fatta per iscritto e presentata all'ufficio protocollo del Comune che la trasmetterà al Sindaco o all'Assessore interrogato.

3. Gli argomenti concernenti la trattazione di interrogazioni devono essere iscritti all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Non potranno essere trattate più di tre interrogazioni per seduta e, in ogni caso, non può essere dedicato per le interrogazioni un periodo di tempo superiore a un'ora. Qualora, nel periodo suddetto, non si riesca a trattare secondo la data di presentazione le interrogazioni all'ordine del giorno, quelle non esaminate si intendono rinviate alla seduta successiva.

5. Se l'interrogante ha chiesto risposta scritta, questa deve essere data entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo. Mancando tale risposta, l'interrogazione deve essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile per essere trattata.

6. Il Presidente del Consiglio, all'inizio della seduta, dà lettura al Consiglio delle interrogazioni presentate ed iscritte all'ordine del giorno. Dopo la lettura il Sindaco comunica al Consiglio se alle stesse darà subito risposta oppure in altro giorno che dovrà essere precisato.

7. Nessun Consigliere può presentare interrogazioni durante le sedute consiliari.

8. Il Sindaco o l'Assessore interrogato, all'inizio della seduta, dà lettura al Consiglio delle risposte scritte date alle interrogazioni presentate dai Consiglieri interroganti. Alla lettura delle risposte non segue discussione ma solo la replica dell'interrogante per dichiarare di essere soddisfatto o meno della risposta. Tale replica non può superare i 5/cinque minuti.

9. Alle risposte orali date dagli interrogati a ciascuna interrogazione trattata in sede di Consiglio non segue discussione, avendo le stesse carattere informativo. Solo l'interrogante può replicare per dichiarare di essere soddisfatto o meno della risposta. Tale replica non può superare i cinque minuti.

**Art. 43 - Interpellanze** - 1. Ogni Consigliere può rivolgere interpellanze al Sindaco o a ciascun componente della Giunta per conoscere i motivi o gli adempimenti della loro azione in ordine a determinati problemi.

2. Le interpellanze sono presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

3. Ogni Consigliere non può presentare più di due interpellanze per seduta.

4. Per ogni seduta non possono essere presentate e trattate più di tre interpellanze e, in ogni caso, non può esservi dedicato un periodo di tempo superiore a sessanta minuti.

5. Il Sindaco o la Giunta possono rispondere all'interpellanza nella prima seduta consiliare utile dopo la data di presentazione oppure dichiarare di differire la risposta alla seduta successiva. Quando il Sindaco o la Giunta non

danno alcun riscontro nei successivi tre giorni dalla presentazione, l'interpellanza si intende accettata e la relativa discussione avrà luogo nella prima seduta del Consiglio Comunale, preceduta soltanto dalle interrogazioni.

6. Il Consigliere interpellante, per svolgere l'interpellanza presentata, non può parlare più di 10/dieci minuti.

7. Il Presidente del Consiglio può disporre che interpellanze relative a fatti o argomenti specifici o strettamente connessi siano raggruppate e svolte contemporaneamente.

8. Dopo le spiegazioni date dal Sindaco o dalla Giunta, l'interpellante può dichiarare di essere o meno soddisfatto, parlando per altri 5/cinque minuti.

9. Se l'interpellante non è soddisfatto della risposta può trasformare l'interpellanza in mozione.

10. Possono interloquire sulle conclusioni dell'interpellante altri Consiglieri nel numero di due a favore e di due contro per non più di cinque minuti ciascuno. Dopo di che la discussione si intende chiusa.

11. L'interpellanza non dà luogo ad alcuna deliberazione del Consiglio.

**Art. 44 - Mozioni** - 1. La mozione consiste in una proposta concreta - formulata per iscritto, firmata da uno o più Consiglieri e presentata all'ufficio protocollo - tendente a promuovere una discussione su di un argomento di particolare importanza oppure a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta.

2. Il proponente (o uno dei proponenti) ha per primo la parola, seguito dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri che intendano intervenire nella discussione.

3. La mozione, ove il proponente lo chieda, viene posta a votazione.

4. La votazione ha precedenza nell'ordine del giorno sulle interpellanze e interrogazioni concernenti lo stesso oggetto. In tal caso, i presentatori delle interpellanze e delle interrogazioni possono rinunciarvi e parlare sulla mozione in discussione dopo il proponente.

**Art. 45 – Risposta** – 1. Le interrogazioni, le interpellanze ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri con le modalità di cui agli articoli precedenti, devono conseguire la risposta del Sindaco o dell'Assessore da questi delegato, entro 30 gg. dalla presentazione.

2. La risposta è data, nel rispetto del termine di cui sopra, nella prima seduta consiliare utile, oppure durante gli intervalli delle sessioni consiliari, con lettera scritta del Sindaco.

**Art. 46 - Mozione di sfiducia** - 1. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. I Consiglieri comunali possono presentare una mozione di sfiducia nei riguardi del Sindaco e della Giunta.

3. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati dalla legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco, è acquisita al protocollo a cura del Segretario Generale ed è immediatamente comunicata al Presidente del Consiglio il quale la mette in discussione in un termine non inferiore a dieci giorni e non oltre 30/trenta giorni decorrenti dalla data del protocollo di presentazione ex art. 52, co. 2, D.Lgs. 267/2000.

4. Se il Presidente del Consiglio non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma 3, vi provvede il Vicepresidente del Consiglio e in sua assenza il Consigliere anziano.

5. La mozione è illustrata dal primo dei Consiglieri firmatari, discussa dal Consiglio e, quindi, sottoposta al voto dell'assemblea. La relativa votazione è effettuata per voto palese e appello nominale. Se consegue il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti è approvata; in caso contrario, si intende respinta.

6. In caso di approvazione il Presidente del Consiglio scioglie immediatamente la seduta.

7. Il Segretario comunale effettua la comunicazione al Prefetto il quale dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

**Art. 47 - Diritto di informazione dei Consiglieri** - 1. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici del Comune e da quelli delle aziende o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili per l'espletamento del mandato.

2. Oltre alle notizie che può ottenere verbalmente, il Consigliere può chiedere ed ottenere copia gratuita degli atti e provvedimenti adottati dal Comune, facendone richiesta agli uffici competenti.

3. Il Consigliere ha l'obbligo di serbare il segreto nei casi specificamente indicati dalla legge.

**Art. 48 - Decadenza dalla carica di Consigliere** - 1. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio è dichiarato decaduto.

2. La dichiarazione di decadenza può essere promossa da qualunque cittadino, dal Prefetto, dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio con apposita deliberazione.
4. La proposta di decadenza deve essere notificata dal Presidente del Consiglio al Consigliere interessato, a mezzo PEC e/o ufficiale giudiziario, almeno dieci giorni prima dell'adunanza perché possa presentare al Consiglio eventuali giustificazioni.
5. Il Consiglio delibererà in seduta pubblica a maggioranza di voti espressi nella forma palese.
6. Il Consigliere interessato può prendere parte alla seduta, può intervenire nella discussione per aggiungere anche ulteriori spiegazioni e partecipare alla votazione.

**Art. 49 - Assenze giustificate dei Consiglieri** - 1. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per l'esercizio di attività istituzionali connesse con la carica di Consigliere e/o Assessore Comunale, Consigliere e/o Assessore Provinciale o Regionale, per causa di malattia, lavoro, assenza dal Comune per affari indilazionabili o altri gravi motivi.

**Art. 50 - Dimissioni dalla carica di Consigliere** - 1. Le dimissioni dei Consiglieri hanno efficacia dal momento della loro presentazione al protocollo dell'Ente, dove sono acquisite nell'ordine temporale di presentazione.

2. Le dimissioni una volta acquisite al protocollo comportano la decadenza automatica dalla carica, pertanto sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio Comunale è informato della presentazione delle dimissioni nella prima adunanza successiva alla data di presentazione che deve essere tenuta, comunque, entro e non oltre 10 giorni dalla data di acquisizione al protocollo.

4. Nella seduta di cui al precedente comma 3, il Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo, chiamando i Consiglieri neoeletti a far parte immediatamente della riunione, previa convalida.

5. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

**Art. 51 - Il Segretario del Comune** - 1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e ne redige i verbali. In caso di impedimento del Segretario lo sostituisce il Vicesegretario, ove esista, o altro Segretario Comunale, entrambi nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

2. Nei casi in cui il Segretario è obbligato dalla legge ad allontanarsi dalla sala, sarà sostituito dal Consigliere anziano, il quale conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di amministratore.

**Art. 52 - Processo verbale** - 1. Di ogni decisione assunta dal Consiglio Comunale il Segretario Comunale o chi legalmente lo sostituisce, ne redige apposito verbale.

2. Il processo verbale redatto dal Segretario o da chi lo sostituisce, oltre alle formalità, deve indicare:

- a) il giorno, l'ora e il luogo in cui si tiene la seduta;
- b) se la seduta è stata ordinaria, straordinaria o d'urgenza e da chi è stata indetta;
- c) se la seduta è stata di prima o di seconda convocazione e se è stata pubblica e segreta;
- d) i nomi dei Consiglieri presenti e assenti;
- f) la qualifica di chi assume la presidenza, precisando, quando ne ricorra il caso, il motivo per il quale la presidenza non è stata assunta dal Presidente del Consiglio;
- g) il nome di chi svolge le funzioni di Segretario.

3. Nel processo verbale sono riportati i punti salienti della discussione, con cenno sommario degli interventi, il dispositivo delle deliberazioni, la forma della votazione e l'esito di esse, il nome degli scrutatori in caso di votazione segreta, il voto dei Consiglieri nelle votazioni per appello nominale e il nome degli astenuti.

4. I processi verbali sono firmati dal Presidente del Consiglio, dal Consigliere anziano e dal Segretario.

**Art. 53 - Approvazione dei verbali** - 1. I verbali delle sedute consiliari sono letti ed approvati, con le modalità di cui all'art. 38, nella seduta consiliare successiva a quella a cui si riferiscono.

2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale.

3. Ad istanza anche di un solo Consigliere, i verbali relativi a sedute segrete possono essere letti ed approvati in seduta segreta.

4. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere le opportune rettifiche del verbale, qualora dalla sua lettura risultino inesattezze od omissioni; ma non può riaprire la discussione sulle questioni già decise o modificare le deliberazioni adottate. Le richieste rettifiche sono messe ai voti e inserite a verbale se approvate.

5. Il verbale dell'ultima seduta del Consiglio Comunale prima della scadenza, se non viene letto ed approvato dallo stesso Consiglio in detta seduta, è letto e approvato dalla Giunta Comunale sentiti i capigruppo del Consiglio scaduto.

**Art. 54 - Proposte, istanze e petizioni - 1.** In base alle norme statuarie i cittadini, nel numero prescritto da dette norme, possono inoltrare al Sindaco proposte, istanze e petizioni per richiedere l'intervento della amministrazione su di un determinato affare.

2. Il Consiglio delibera se accogliere o respingere la proposta, l'istanza o la petizione presentata.

3. Dell'esito della votazione, deve essere data notizia ai presentatori.

**Art. 55 - Sanzioni - 1.** In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento il Sindaco, su proposta del Presidente del Consiglio, comminerà al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, così come prescritto dall'art. 7bis, co. 1, D.Lgs. 267/2000.

**Art. 56 - Rinvio - 1.** Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti e dello Statuto Comunale.

**Art. 57 - Pubblicazione - 1.** La deliberazione consiliare che approva il presente regolamento verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

**Art. 58 - Pubblicità - 1.** Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e sulla sezione "Amministrazione trasparente".

**Art. 59 - Entrata in vigore - 1.** Il presente regolamento, composto da 59 articoli, entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.